



COMUNE DI BELLUNO



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Testo approvato dal Consiglio Comunale del 22.03.2007

INDICE

TITOLO I	Attività rumorose temporanee	
	Art. 1 Definizioni	pag 3
SEZIONE 1	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	
	Art. 2 Impianti e attrezzature	pag 3
	Art. 3 Orari	pag 3
	Art. 4 Limiti massimi	pag 4
	Art. 5 Casi particolari	pag 4
	Art. 6 Procedure	pag 5
SEZIONE 2	MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	
	Art. 7 Attività manifestazioni e feste rumorose temporanee	pag 6
	Art. 8 Localizzazioni delle aree	pag 6
	Art. 9 Orari	pag 6
	Art. 10 Limiti acustici massimi	pag 7
	Art. 11 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	pag 7
TITOLO II	Altre attività rumorose	
	Art. 12 Macchine da giardino	pag 9
	Art. 13 Allarmi acustici	pag 9
	Art. 14 Altoparlanti	pag 9
	Art. 15 Impianti di condizionamento o climatizzazione	pag 9
	Art. 16 Veicoli a motore	pag 10
	Art. 17 Coordinamento con le norme di settore	pag 10
TITOLO III	Controlli e sanzioni	
	Art. 18 Misurazioni e controlli	pag 11
	Art. 19 Sanzioni amministrative e ordinanze	pag 11
TITOLO IV	Norme transitorie e finali	
	Art. 20 Entrata in vigore	pag 13

TITOLO I

Attività rumorose temporanee

Art. 1 – Definizioni

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 2 – Impianti e attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali e assimilabili, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione.
2. Per ogni attrezzatura dovranno essere utilizzati accorgimenti per renderne meno rumoroso l'uso.
3. All'interno dei cantieri dovranno in ogni caso essere utilizzati accorgimenti al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 3 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose o l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili con immissioni che non rispettano i limiti di zona acustica, sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00
2. L'uso di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito, nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi e assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 4 – Limiti massimi

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovranno mai essere superati i seguenti valori limite di immissione:

- in classe I: $L_{aeq} = 65$ dB(A)
- in classe II, III, IV: $L_{aeq} = 70$ dB(A)
- in classe V: $L_{aeq} = 75$ dB(A)

Tali limiti s'intendono rilevati in facciata ad edifici con ambienti abitativi (residenze, uffici), prossimi alle aree in cui sono svolte le attività e riferiti a un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di $L_{aeq} = 55$ dB(A), misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse, riferito a un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti.

2. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di attività rumorose e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale in vigore.

3. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 – Casi particolari

1. Nei cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, al soggetto gestore è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, per il tempo strettamente necessario per l'attività da compiersi.

2. Nel caso di esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni.

Art. 6 – Procedure

1. Le attività di cantiere esercitate nei limiti indicati negli articoli 3 e 4, non sono oggetto di autorizzazione specifica.
2. Se le attività di cantiere, per motivi documentabili, non sono in grado di garantire il rispetto dei limiti di immissione e/o orari individuati negli artt. 3 e 4, il committente o il Legale Rappresentante dell'impresa dovrà richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione in deroga. La domanda, dovrà essere corredata dalla documentazione di previsione di impatto acustico.
3. L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata, dall'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere ARPAV e/o del competente servizio dell'ULSS. Il silenzio dell'ufficio competente equivale a provvedimento di accoglimento della richiesta.
4. La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata dall'impresa che ha ricevuto in appalto i lavori, anche per i lavori eventualmente eseguiti da altre ditte in subappalto
5. L'autorizzazione in deroga potrà contenere prescrizioni.
6. Resta salvo il potere di sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata in deroga, qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità, in caso di abuso o qualora siano mutate le condizioni che ne hanno reso possibile il rilascio.

Sezione 2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 7 – Attività, manifestazioni e feste rumorose temporanee.

1. Le attività, manifestazioni e feste rumorose a carattere temporaneo che producono livelli di rumore più elevati dei limiti acustici previsti nel piano di zonizzazione acustica, possono usufruire della deroga ai limiti acustici previsti nella zonizzazione, nel rispetto degli adempimenti di seguito indicati ed in ogni caso dei limiti massimi assoluti di immissione di cui all'art. 10, purchè non superino le 25 giornate nell'arco di un anno solare e gli orari di cui all'art.9, per ogni soggetto promotore, indipendentemente dai mutamenti di titolarità.
2. Relativamente agli intrattenimenti musicali effettuati a supporto dell'attività principale nei pubblici esercizi o circoli privati, le 25 giornate di cui al precedente comma non possono essere continuative.

Art. 8 –Localizzazione delle aree

1. La localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.
2. Altre aree sono individuate o possono essere stabilite dal Comune, qualora siano destinate allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni di consolidata tradizione locale, oppure occorra individuarle a causa di eventi imprevisti o di carattere eccezionale o legati alla sicurezza e al traffico.

Art. 9 – Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore delle attività temporanee di cui alla presente sezione, al di sopra dei livelli di zona e nei limiti individuati al successivo art. 10, viene determinato dal Dirigente o Funzionario competente all'istruttoria della pratica, entro la fascia oraria alle ore 8.00 alle ore 24.00, previa specifica richiesta contenuta nell'istanza o comunicazione presentata, secondo quanto previsto al successivo articolo 11 del presente Regolamento.
2. I luna park e le attività similari possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

3. Comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, di durata non superiore alle 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 10 – Limiti acustici massimi

1. I limiti massimi assoluti di immissione da non superare sono i seguenti:

- in classe I: $L_{aeq} = 65 \text{ dB(A)}$
- in classe II, III, IV: $L_{aeq} = 70 \text{ dB(A)}$
- in classe V: $L_{aeq} = 75 \text{ dB(A)}$

Tali limiti s'intendono rilevati in facciata ad edifici con ambienti abitativi, prossimi alle aree in cui sono svolte le attività e riferiti a un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono le attività temporanee indicate all'art.7, si considera il limite di $L_{aeq} = 55 \text{ dB(A)}$, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse, riferito a un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti.

2. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 11 – Procedure

1. Lo svolgimento nel territorio delle attività, manifestazioni e feste rumorose temporanee, come indicate all'art. 7, esercitate nel rispetto degli orari di cui all'art. 9 e dei limiti assoluti di immissione di cui all'art 10, si intendono automaticamente autorizzate previa presentazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di una dichiarazione conforme al modello predisposto.

2. La dichiarazione conterrà:

- l'attestazione del rispetto degli orari e dei limiti di cui agli art. 9 e 10;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.

3. Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di orario indicati nell'art. 9 dovrà presentare specifica domanda di deroga, entro

il termine perentorio di 25 giorni antecedenti l'inizio dell'attività, utilizzando l'apposita modulistica, nel rispetto del limite acustico di zona.

4. Il Comune valutati i motivi della domanda tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare la deroga di cui al comma precedente avvalendosi, se del caso, del parere dell'ARPAV e dell'ULSS. La domanda di deroga si intende accolta qualora il Comune non comunichi il diniego almeno 10 giorni prima l'inizio dell'attività.
5. Il titolare dell'attività dovrà tenere a disposizione nel luogo in cui si svolge la manifestazione, per i controlli da parte degli enti preposti, la seguente documentazione:
 - copia della dichiarazione nell'ipotesi di cui al precedente commi 1;
 - l'originale dell'autorizzazione ovvero copia della domanda presentata al Comune ai sensi del precedente comma 4.

TITOLO II

Altre attività rumorose

Art. 12 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine con motore a scoppio e similari e di impianti e macchinari rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Nei giorni festivi l'uso delle predette macchine è consentito dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Art. 13 – Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi d'allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti, anche se intermittenti, nel periodo di riferimento diurno e notturno.
2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti.

Art. 14 – Altoparlanti

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli a uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dall'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 15 - Impianti di condizionamento o climatizzazione

1. L'installazione in edifici esistenti di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento/climatizzazione, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dalla classificazione acustica, nonché il criterio differenziale.

Art. 16 – Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Gli organi che effettuano il servizio di polizia stradale possono far accertare, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal singolo veicolo, stabilita in sede di omologazione, al titolare del veicolo stesso.
4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante.

Art. 17 – Coordinamento con le norme di settore

1. Le norme del presente titolo fanno salve in ogni caso le specifiche discipline di settore.

TITOLO III

Controlli e sanzioni

Art. 18 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al DM 16 marzo 1998, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e ad ogni altro organo cui è demandata l'attività di accertamento delle violazioni amministrative e/o penali. Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale dell'ARPAV (art.8, comma 1, L.R. 21/1999).

Art. 19 – Sanzioni amministrative e ordinanze

1. Le violazioni alle norme relative alle attività svolte all'aperto o temporanee, ovvero senza osservare le prescrizioni imposte nelle autorizzazioni in deroga, sono punite, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/1999, con il pagamento di una somma da € 103 a € 516, che viene applicata con le modalità indicate nella Legge 689/1981.
2. Le violazioni indicate all'art. 13, comma 2 e all'art. 16, commi 1, 2 e 3 sono previste e punite dall'art. 155 del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa da € 36 a € 148, salvo incrementi biennali e viene applicata con le modalità previste dal Codice stesso.
3. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o per esso siano già previste sanzioni all'art. 10 della L.447/1995, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, applicata con le procedure previste dalla Legge 689/1991.
4. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
5. In caso di constatazione del superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone, con ordinanza specifica, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico, che in ogni caso non può essere superiore a 90 giorni.
6. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Comune, con propria

ordinanza, dispone la sospensione del funzionamento della sorgente sonora che causa il disturbo, se del caso apponendovi i sigilli.

7. Con la stessa ordinanza si può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine della sua pubblicazione.